

l'Istituto; senonchè le stesse chiedono di essere trattenute in servizio. Poichè le ragioni che determinarono a suo tempo il provvedimento di favore di cui sopra, tuttora sussistono, il Direttore Generale propone al Comitato e al Consiglio di adottare nei riguardi delle sigg.ne Basili e Luchini il provvedimento consentito dal 1° capoverso dell'art. 42 del Regolamento per il personale, stipulando con le stesse un contratto di impiego della durata di due anni, alle attuali condizioni economiche.

Il Comitato delibera di trasmettere al Consiglio con avviso favorevole la suddetta proposta.

° ° °

c) RENDITA D'INVALIDITA' AL CAPO UFFICIO CAV. GUGLIELMO BERNI -

Il Capo ufficio cav. Guglielmo Berni, assente dall'ufficio per malattia dal 21-2-1939, ha chiesto la corresponsione della rendita d'invalidità prevista dall'art. 47, comma 2°, del Regolamento per il personale.

Data la natura della malattia dalla quale è affetto il suddetto impiegato, l'Ispettorato generale sanitario, ha espresso parere favorevole circa la concessione di detta rendita.

Il cav. Berni è stato assunto il 4-2-1913 per cui al 30 giugno 1942 conta 29 anni e 4 mesi di servizio.

Ciò premesso, il Direttore Generale propone al Comitato e al Consiglio:

1°) di riconoscere dal 1° luglio 1942 l'invalidità temporanea al cav. Guglielmo Berni con la conseguente rescissione del contratto d'impiego a sensi dell'art. 47 del Regolamento per il personale;

2°) di concedere al predetto impiegato la rendita d'invalidità di cui all'art. 50 del Regolamento per il personale pari ai 29,33 trentesimi dello stipendio annuo lordo di L.43.884, oltre agli assegni familiari e all'indennità famiglia che attualmente percepisce,